



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 91 del 14/11/2017

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MURATORI EMILIA	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
RONDELLI MAURO	ASSESSORE	Presente
DANI ELIO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MURATORI EMILIA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle

leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO OPPORTUNO, pur non esistendo ancora la norma, ma l'intenzione del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 07.03.1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

ATTESO che questo Comune, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 26.02.2014, ha disposto di non applicare alcun aumento sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 04.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2017;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5060 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

ANALIZZATO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno 2017;

VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO in € 30.000,00 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e in € 5.000,00 il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni, derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra confermate;

VISTO il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 07/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 07/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 04.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'anno 2017, le tariffe vigenti per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2014 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5060 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

ANALIZZATO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell'anno 2017;

VISTI i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO in € 33.000,00 il gettito della tassa derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra confermate;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale comunicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 06.02.1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio Ing. Enrico Campioni in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto a), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stimare in € 30.000,00 il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e in € 5.000,00 il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 così come indicate nell'allegato prospetto b), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2018 derivante dall'applicazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 33.000,00;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle finanze ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018/2020.

INDI

Stante l'urgenza di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, con voti **unanimi favorevoli**, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA